## GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 3

Provincia il 1 FEB. 2004

Compresa nell'elenco trasmesso ai Capigruppo Divenuta esecutiva per decorrenza del termine,

Adunanza 27 gennaio 2004 Divenuto esecutivo per oecerrenza del termino, ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nº 267

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA LOGGIA - VARIANTE PARZIALE N.

6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 25 - 13892/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.


A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di La Loggia risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 12-26826 del 15/03/1999;
- ha apportato a detto Piano 4 Varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con <u>deliberazione C.C. n. 36 del 10/11/2003</u>, il <u>Progetto preliminare di Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente</u>, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 12/11/2003, per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di La Loggia risultano essere:

 superficie: 1.285 ha a carattere pianeggiante, il 73% dei quali ad eccellente e buona fertilità (675 ettari appartenenti alla Classe I di capacità d'uso dei suoli e 257 appartenenti alla Classe II), che ne denotano l'eccellente vocazione agricola;



popolazione: 6.485 ab. (al 2001);

 trend demografico: dopo una crescita sostenuta nel corso degli anni '70-'80 (4.836 ab. al 1971 e 5.418 ab. al 1981), si è pressoché stabilizzato negli ultimi anni (6.303 ab. al 1991 e 6.483 al 1999);

infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Tangenziale Sud, dalla ex S.S. n. 20 per Carignano-Carmagnola-Cuneo (ora di competenza regionale) e dalla S.P. n. 145 di La

Loggia, per Castagnole-Piobesi-Vinovo;

- idrologia e assetto idrogeologico: è lambito, ad ovest e a nord-ovest, lungo il confine con Carignano e Moncalieri, dal Fiume Po e, a nord-est, dal suo affluente Chisola. Rispetto a tali corsi d'acqua, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C;
- arec di interesse ambientale: la porzione del suo territorio posta a ridosso del Fiume Po è interessata dal Piano d'Area e dal PTO del Po;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "Torino", rispetto al
  quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art.
  15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
  (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- il suo centro storico è classificato dal P.T.C. come Centro di tipo D, di interesse provinciale:
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle Coerenze radiali strategiche;
- fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del Patto Territoriale Torino Sud promosso dalla Città di Moncalieri;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di rendere possibile l'utilizzazione urbanistica dell'area produttiva "Pie2", di particolare importanza all'interno della realtà insediativa loggese, quale naturale completamento dell'insediamento industriale esistente di più antica formazione e posta nelle vicinanze dello svincolo della tangenziale;

rilevato che il Comune di La Loggia, con la deliberazione testè citata, propone, nello specifico la seguente modificazione, al fine di permettere l'ampliamento di una attività nell'area produttiva "Pie2", posta all'interno della fascia B, prevista dal P.A.I. per il Torrente Chisola, riformulando per la parte di fascia interessata la "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica";

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

## dato atto che la Provincia:

 può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensì del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;  svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Difesa del suolo, datato 20/01/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/01/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

## visti:

- il 7º comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;

- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione C.C. n. 36 del 10/11/2003:
  - a) la modifica proposta dalla Variante in oggetto, relativa all'area produttiva "Pie2", collocata lungo il corso del Torrente Chisola, prevede una nuova perimetrazione delle classi di pericolosità geomorfologica dell'area citata, da attuarsi tramite la realizzazione di un rilevato, al fine di ridurre la porzione individuata in classe IIIa ed ampliare la porzione posta in classe IIIb2, con minori restrizioni all'edificazione. La documentazione tecnica allegata allo Strumento Urbanistico in oggetto (Relazione Geologico-Tecnica a supporto dell'adeguamento della "Carta di sintesi" allegata al P.R.G.C. vigente e Tav. 6 "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica") è stata analizzata e confrontata con i dati di carattere geologico disponibili nel S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) della Provincia e con gli indirizzi tecnici in materia di difesa del suolo contenuti nel P.T.C. Da tale confronto si evidenzia che il trasferimento di aree dalla classe IIIa alla classe IIIb2 assume il significato di riduzione di aree destinate alla laminazione naturale delle piene. Si fa rilevare, all'Amministrazione Comunale, che in tali casi vale quanto indicato dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PAI, adottato con deliberazione n. 18 in data 26 aprile 2001 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, il quale prevede che ... "nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali" pertanto sono vietati "gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che



questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente".

Alla luce di quanto sopra indicato si riscontra la <u>non conformità</u> della Variante in oggetto, con il <u>Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po</u>, <u>in contrasto</u> con quanto assentito nella deliberazione C.C. n. 36 del 10/11/2003, di adozione del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G.C., in relazione alla dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali.

Si ricorda che la verifica di compatibilità con i piani sovracomunali deve essere espletata dal Comune, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 ed è condizione essenziale per l'approvazione della Variante Parziale e della sua legittimità;

- b) la Variante in esame, composta dalla sola "Relazione illustrativa" e dagli elaborati geologici (Relazione e Carta di sintesi), non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici" e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41". Si riscontra, infatti, che la stessa, non è corredata dalle Tavole del P.R.G.C. vigente, rendendo difficoltosa oltre che la localizzazione dell'intervento, anche la completa interpretazione della variante. Si ricorda pertanto che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- c) inoltre, con riferimento agli obiettivi che la Variante propone, tra i quali ad esempio ... riprogettare uno degli ingressi principali al centro abitato ... si chiede di specificare se tali interventi siano già previsti dal Piano Regolatore vigente e qualora non lo fossero, occorrerà intervenire apportando le necessarie modifiche alla documentazione componente il piano;
- d) con riferimento al completamento dell'area produttiva, si ricorda, che rientrano nella Variante Parziale gli incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del Piano Regolatore generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, in misura non superiore al 6%, nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e che i suddetti limiti si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano regolatore; occorre quindi che il Comune provveda ad effettuare una verifica in tal senso, tenendo conto anche di eventuali incrementi già concessi con precedenti Varianti parziali;
- e) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

  Tale legge (che ha previsto una fase transitoria i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che " ... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ... " (c. 3 art. 5) e che " ... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e

l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di La Loggia, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

- di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- di trasmettere al Comune di La Loggia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso